



Consorzio dei  
Comuni Trentini



## PROTOCOLLO DI INTESA

tra

il **Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.** (di seguito, Consorzio dei Comuni Trentini) – con sede a Trento, via Torre Verde n. 23 C.F. e P.IVA 01533550222, rappresentata dal Presidente dott. Paride Gianmoena

e

l'**Associazione dei Comuni Siciliani – ANCI Sicilia** (di seguito, ANCI Sicilia) – con sede a Palermo, via Roma n. 19 C.F. 97007660828, rappresentata dal Presidente dott. Paolo Amenta

### premesse che:

- a) Il Consorzio dei Comuni Trentini è una Società cooperativa costituita il 9 luglio 1996 a seguito dell'unificazione, in sede locale, dell'Associazione provinciale A.N.C.I. e della Delegazione provinciale U.N.C.E.M.. Unificazione realizzata d'intesa con i due Organismi di Rappresentanza dei Comuni a livello nazionale, che hanno riconosciuto statutariamente (art. 32 per l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani; art. 24 per l'Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani) il Consorzio dei Comuni Trentini quale loro articolazione istituzionale e funzionale in Provincia di Trento. Il ruolo e le funzioni del Consorzio dei Comuni Trentini, a partire dall'anno 2006, hanno subito una significativa ed importante integrazione dovuta all'istituzione, con L.P. 15 giugno 2005 n. 7, del Consiglio delle autonomie locali (istituito in attuazione dell'art. 123, quarto comma, della Costituzione e dell'art. 10 della Legge Costituzionale 18.10.2001, n. 3, per assicurare la partecipazione degli Enti locali alle scelte di carattere istituzionale, all'attività legislativa ed amministrativa della Provincia Autonoma di Trento) e più precisamente al coinvolgimento del Consorzio dei Comuni Trentini nella gestione degli aspetti legati all'organizzazione e al funzionamento di tale nuovo Organismo di rappresentanza delle Autonomie Locali Trentine. Con modifica statutaria, approvata dall'Assemblea dei soci in data 20 dicembre 2017, il Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa è diventato una società in house degli enti pubblici soci. Tutti i comuni, oltre che le Comunità di valle di cui alla l.p. n. 3/2006 ed i Consorzi B.I.M. el Trentino sono soci del Consorzio, e ne costituiscono la totalità della compagine sociale, esercitando in forma congiunta il controllo analogo sulla Cooperativa, ai sensi delle disposizioni statali e provinciali vigenti in materia di contratti pubblici e società a partecipazione pubblica. Tra gli scopi sociali del Consorzio dei Comuni Trentini, ricadono, tra l'altro, le seguenti attività:
- rappresentare, difendere e tutelare gli interessi dei soci intrattenendo, allo scopo, opportuni contatti con enti, istituzioni, uffici ed organi di ogni ordine e grado, anche nelle funzioni di articolazione provinciale dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCHEM);
  - promuovere ed organizzare convegni e manifestazioni di interesse comune;
  - promuovere occasioni di incontro tra amministratori e dipendenti degli Enti soci anche nell'ambito di attività ricreative, sportive e di intrattenimento; sviluppare quindi ogni forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone, a cominciare dall'attivazione di gemellaggi e scambi internazionali, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni;
- b) l'ANCI Sicilia favorisce una più efficace attività dei Comuni e rappresenta l'interesse delle

Autonomie locali nel confronto con le Istituzioni regionali, nazionali ed europee;  
l'azione dell'ANCI Sicilia si sviluppa in tre direzioni fondamentali: lo studio dei maggiori problemi della vita locale, la collaborazione con le Assemblee elettive, il Governo e gli Enti Pubblici, cui l'Associazione fornisce il contributo delle proprie esperienze anche attraverso i propri rappresentanti in seno a Commissioni ed Organismi vari e, infine, i servizi concreti forniti alle Amministrazioni degli Enti locali rappresentati.

L'Associazione promuove, inoltre, manifestazioni, convegni, riunioni ed eventi formativi rappresentando un punto di incontro delle esperienze e delle esigenze degli Amministratori. La sua azione assicura, pur nella diversità delle situazioni locali, un necessario punto di coordinamento per gli Enti Locali.

- c) Entrambe le parti, oltre alla comune affiliazione all'ANCI, condividono la finalità sociale di rappresentare ed assistere gli Enti locali del rispettivo ambito territoriale, il quale corrisponde, rispettivamente, a due Regioni connotate da uno speciale Statuto di autonomia nell'ambito dell'ordinamento repubblicano. Tanto la Regione siciliana quanto la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol godono di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli Enti locali, nonché in un ampio novero di materie che intersecano le competenze amministrative dei comuni e delle loro forme associative. Nel contesto trentino, la Provincia autonoma di Trento è titolare, inoltre, di significative competenze in materia di finanza locale e di coordinamento della finanza pubblica provinciale.
- d) Tenuto conto del quadro ordinamentale, almeno parzialmente sovrapponibile, entro cui si collocano gli Enti locali dei rispettivi ambiti territoriali, è interesse di entrambe le parti sviluppare – nel quadro del presente protocollo d'intesa - occasioni di confronto fra amministratori e funzionari delle rispettive Strutture, oltre che degli Enti associati, nonché favorire lo scambio di informazioni o l'elaborazione di buone pratiche, relative a questioni di comune interesse.

Tutto ciò premesso, si concorda e stipula quanto segue:

#### **Art. 1 (Finalità)**

Con la sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa, le Parti intendono instaurare un rapporto di collaborazione, volto a:

- a) favorire lo scambio di informazioni o l'elaborazione di buone pratiche, relative a questioni di comune interesse per le Organizzazioni firmatarie e per i relativi Associati;
- b) promuovere occasioni di confronto fra amministratori e funzionari delle rispettive Strutture, oltre che degli Enti associati, finalizzati ad approfondire la reciproca conoscenza del contesto ordinamentale ed organizzativo entro cui operano gli enti locali trentini e siciliani;
- c) stimolare lo sviluppo di collaborazioni gli Enti locali rispettivi associati, anche in funzione dell'eventuale partecipazione congiunta a progetti o bandi, di carattere nazionale o europeo, afferenti a tematiche di comune interesse.

#### **Art. 2 (Impegni congiunti delle Parti)**

Entrambe le parti si impegnano a:

- a) favorire la massima diffusione degli obiettivi del presente Protocollo d'Intesa, presso i propri Associati;
- b) dare corso ad eventuali iniziative congiunte, orientate al perseguimento delle finalità individuate all'art. 1.

**Art. 3**  
**(Cabina di regia per l'attuazione del Protocollo)**

L'individuazione e l'attuazione delle iniziative previste nell'ambito del presente Protocollo è rimessa ad una cabina di regia, costituita dal Direttore generale del Consorzio dei Comuni Trentini e dal Segretario generale di ANCI Sicilia, o loro delegati, i quali assumeranno ogni utile determinazione di comune accordo.

**Art. 4**  
**(Oneri finanziari)**

La stipula del presente Protocollo di Intesa è a titolo non oneroso e non comporta alcun onere finanziario di una parte a vantaggio dell'altra, non ha alcuna finalità commerciale e non comporta alcuna forma di esclusiva, restando le Parti pienamente libere di stipulare analoghi accordi con soggetti terzi.

Resta ferma la facoltà, per ciascuna delle Parti, di assumere, secondo il rispettivo ordinamento, specifiche spese, correlate allo svolgimento di attività di interesse comune, come individuate ai sensi dell'art. 3, o alla partecipazione di proprie delegazioni alle medesime iniziative.

Resta egualmente ferma la possibilità delle singole parti di sostenere spese secondo i propri Ordinamenti interni connesse alle occasioni di confronto che si avranno nei relativi territori di competenza.

**Art. 5**  
**(Durata)**

Il presente Protocollo ha validità triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere modificato o integrato nel corso della sua vigenza, d'accordo tutte le parti esclusivamente in forma scritta.

Ciascuna parte contraente potrà chiederne il rinnovo, che dovrà essere accettato dall'altra parte, con lettera raccomandata o PEC da inviare entro 60 (sessanta) giorni prima della scadenza, specificando l'ulteriore periodo di validità. È escluso il rinnovo tacito.

Il Protocollo cesserà parimenti di avere effetto qualora, nel corso della sua durata, le Parti, singolarmente o di comune accordo, constatino il venir meno delle condizioni per proseguire tale collaborazione, impegnandosi a dare un preavviso scritto di 30 giorni a mezzo A/R o PEC.

**Art. 6**  
**(Utilizzo dei Loghi)**

Le Parti rimangono esclusive proprietarie delle rispettive denominazioni/marchi/loghi, ed è pertanto fatto reciproco divieto di utilizzare in qualsiasi modo la denominazione e/o il marchio e/o logo di una delle Parti, senza la preventiva autorizzazione scritta della parte proprietaria. Alla scadenza del presente Protocollo e/o in ogni caso di sua risoluzione, estinzione, cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non potranno, comunque, più utilizzare in abbinamento con il proprio, il marchio, la denominazione o il logo della controparte, né utilizzarli altrimenti in alcun modo, anche se fossero state a ciò specificamente autorizzate per iscritto in precedenza, salvo un nuovo accordo scritto.

Il presente Protocollo non attribuisce ad alcuna delle Parti alcun diritto in merito a diritti d'autore e/o marchi e/o loghi dell'altra Parte. Nel caso in cui le Parti intendessero riconoscere diritti sulla loro proprietà intellettuale o iniziare attività che possono dar luogo ad uno sviluppo congiunto di proprietà intellettuale, le Parti concordano di stipulare separati Accordi scritti che delineeranno i diritti di ciascuna Parte su tale proprietà intellettuale.

**Art. 7**  
**(Comunicazione e visibilità del Protocollo)**

Le Parti concordano di garantire un'adeguata visibilità al presente Protocollo d'intesa.

**Art. 8**

**(Trattamento dei dati)**

Entrambe le parti si impegnano a ottemperare ad ogni necessario adempimento in materia di privacy come da DGPR 2016/679. Inoltre, si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente protocollo unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali derivante dall'attuazione degli impegni assunti con il presente Protocollo.

**Art. 9  
(Disposizioni generali)**

Del presente Protocollo verranno redatti due originali, di cui ogni parte conserverà un esemplare.

Il presente Protocollo d'Intesa, la sua interpretazione e le relazioni tra le Parti sono regolati dalla legge italiana.

Ogni controversia nascente dal presente protocollo di intesa dovrà essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione tra le parti.

Letto e sottoscritto,

Trento li 5 dicembre 2024

**Consorzio dei Comuni Trentini soc.coop**

Il Presidente

Dott. Paride Gianmoena



**Associazione dei Comuni Siciliani – ANCI Sicilia**

Il Presidente

Dott. Paolo Amenta

